

## REGOLAMENTO (CE) N. 671/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, l'assegnazione dei contingenti si basa su una relazione della Commissione al Consiglio. Secondo la relazione presentata al Consiglio, nell'analisi dell'evoluzione del mercato dell'amido occorre tenere conto della recente riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia la riforma del settore dello zucchero diventerà pienamente operativa in modo graduale, dopo un periodo transitorio; pertanto, in attesa di indicazioni sui primi effetti di tale riforma sul settore della fecola di patate, è opportuno rinnovare per altri due anni i contingenti fissati per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

<sup>(1)</sup> Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2005 (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 1).

(3) È necessario che gli Stati membri produttori per un periodo di due anni ripartiscano il loro contingente tra tutte le feccolierie sulla base dei contingenti fissati per la campagna 2006/2007.

(4) È opportuno che dai quantitativi per la campagna 2007/2008 siano dedotti i quantitativi utilizzati in eccesso dalle feccolierie rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1868/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il secondo comma, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le feccolierie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.